

Istituto Comprensivo Statale di Landriano
Prot. 0009315 del 14/09/2020
07 (Uscita)



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta

e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni statali del sistema nazionale di istruzione

Oggetto: Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di lavoratori e lavoratrici "fragili", nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. A tale fine, è stata condotta un'opera di approfondimento degli strumenti a disposizione ai sensi della normativa e dei contratti vigenti, ai fini della massima tutela della comunità educante. L'Amministrazione si riserva di adottare strumenti di verifica e monitoraggio, atti a valutare l'adeguatezza degli strumenti e a prevenire ogni forma di abuso, a garanzia dei lavoratori che vantano un effettivo diritto.

La circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13, che costituisce il necessario presupposto della presente nota, richiamando il *Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* del 24 aprile 2020, fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratore e l'eventualità di contagio da Covid-19, evidenziando che **la condizione di fragilità**



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica.

La stessa circolare, considerando fondamentale la sorveglianza sanitaria nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, anche con riferimento all'opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio, **delinea un approccio integrato** che, ferme restando le competenze esplicitamente attribuite alle Commissioni mediche di verifica dal Decreto MEF del 12 febbraio 2004, **attribuisce al medico competente, di cui all'articolo 25 del DLgs 81/2008, il compito di supportare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale.**

La sorveglianza sanitaria e le misure in vigore

L'istituto della "sorveglianza sanitaria eccezionale", di cui all'articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è stato oggetto di proroga. La predetta disposizione ha dunque cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020 (ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del menzionato decreto legge n. 83/2020).

Nondimeno, ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione al Covid-19, anche nell'ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81/2008, non siano tenuti alla nomina del "medico competente" per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

In questo caso, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, **su richiesta del lavoratore**, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi:

- l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;
- le Aziende Sanitarie Locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Declinazione del concetto di fragilità del lavoratore

Il concetto di fragilità va individuato "**in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico**" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).

Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, **da solo**, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. **La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggiore rischio** (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19).



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Profili procedurali

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e **fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.**
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.
6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

Personale docente/educativo

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:

- a. **Idoneità;**
- b. **Idoneità con prescrizioni**
- c. **Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio**

Idoneità

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Idoneità con prescrizioni

Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela – ad esempio, l'adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc. – è compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità.

Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l'organizzazione e l'erogazione del servizio, il Dirigente medesimo avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.

Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Il medico competente può indicare un'inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore. L'inidoneità può essere intesa come l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.

In merito all'inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale docente, il CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, sottoscritto tra le parti il 25 giugno 2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei), stabilisce, all'articolo 2, comma 4 che *“il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l'utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007”*.

Dalla previsione contrattuale richiamata emerge esplicitamente il diritto del personale in parola ad essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata.

L'utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell'interessato, da produrre senza indugio, all'esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico.

Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell'istituto giuridico dell'assenza per malattia.

Nel caso contrario il Dirigente scolastico, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di idoneità, lo trasmetterà alla competente articolazione territoriale dell'Ufficio scolastico regionale, comunicando se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

all'interno dell'Istituzione scolastica di titolarità, **indicando esplicitamente la volontà del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti nonché le funzioni cui è possibile adibirlo** nel rispetto di quanto indicato nella certificazione medica e allegando, a corredo, il progetto di istituto predisposto ai fini dell'utilizzazione di cui trattasi.

Il competente Direttore dell'Ufficio scolastico regionale predispone l'utilizzazione del lavoratore presso l'Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di **riportare l'orario di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall'articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei**.

Si richiamano, sinteticamente e a solo titolo esemplificativo, alcune attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, tra cui:

- servizio di biblioteca e documentazione;
- organizzazione di laboratori;
- supporti didattici ed educativi;
- supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
- attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.

Ove ritenuto necessario da parte del Dirigente scolastico e compatibile con le esigenze correlate allo svolgimento della nuova funzione, **le attività di cui sopra potranno essere svolte in modalità di lavoro agile secondo quanto ordinariamente previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81**, sempre al fine di salvaguardare l'incolumità del lavoratore, con particolare riferimento alla certificazione medica che ne attesta la condizione di fragilità e, conseguentemente, l'inidoneità temporanea.

In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del richiamato CCNI Utilizzazioni inidonei, fermo restando che l'utilizzazione medesima potrà essere disposta – sempre su base volontaria – anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative, ovvero presso gli Uffici degli Ambiti territoriali o presso le sedi degli Uffici scolastici regionali, finanche presso altre Amministrazioni pubbliche, previa intesa con i soggetti interessati.

Si rammenta, ad ogni buon conto, che l'utilizzazione avviene, di norma, nell'ambito della provincia di titolarità dell'interessato, ovvero anche in altra provincia nel caso in cui l'interessato lo richieda esplicitamente e che da parte della scuola o dell'Ufficio di destinazione vi sia l'effettiva necessità di utilizzazione.

Laddove sia dimostrato che il lavoratore richiedente utilizzazione non possa accedere a mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale, l'articolo 42 del Dlgs. 81/2008 prevede che *“il datore di lavoro, [...] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”*.

Nel caso di specie, nella comunicazione alla competente articolazione territoriale dell'Ufficio scolastico regionale, finalizzata all'utilizzazione del lavoratore in altri compiti, il Dirigente scolastico avrà cura di evidenziare l'impossibilità di attribuire al lavoratore una mansione equivalente a quella di provenienza, dopo aver percorso ogni opzione utile, affinché l'Amministrazione interessata possa provvedere a sua volta alla individuazione delle soluzioni più idonee, anche con riferimento a quanto previsto dal



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

richiamato CCNI Utilizzazioni inidonei, all'articolo 3, commi 2 e 3.

Qualora il Dirigente scolastico, attivata la richiesta di sorveglianza sanitaria dietro richiesta del lavoratore, sia in possesso di elementi che fanno ragionevolmente presumere un pericolo per la sicurezza e per l'incolumità fisica del dipendente interessato, in attesa della visita medica richiesta potrà assumere le misure cautelari di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b) e commi 2, 4 (motivazione della situazione di urgenza), 5, 6 e 7 del DPR 171/2011.

Si rappresenta in ultimo che il posto resosi disponibile in corso d'anno per la dichiarata inidoneità temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti sulle supplenze.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 del citato CCNI Utilizzazioni inidonei, in merito alla utilizzazione fuori ruolo del personale dichiarato temporaneamente inidoneo.

Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, **in malattia d'ufficio** fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento.

Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, là ove l'eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.

Personale ATA

Fermo restando che, ai sensi delle prescrizioni contrattuali citate e della norma a corredo delle considerazioni suesposte, è sempre possibile, ad esito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza, per il Direttore dei servizi generali e amministrativi, per l'Assistente amministrativo e, ove valutato opportuno, per l'Assistente tecnico, svolgere attività lavorativa in modalità agile, particolare attenzione va posta alla certificata condizione di fragilità dei collaboratori scolastici, dei collaboratori scolastici addetti ai servizi, dei cuochi, guardarobieri e infermieri, per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione a distanza. Resta inteso che, nel caso di idoneità con prescrizioni, per tutte le categorie suesposte vale quanto precisato per il personale docente, ossia l'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa (ad esempio svolgimento delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell'apertura degli uffici e dell'attività didattica) e, comunque, di adempiere ad ogni tipo di indicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità.

Nel merito, l'articolo 4, comma 2 del CCNI Utilizzazioni recita inoltre: *“Qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto **alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo***



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

d'appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola".

Nel caso in cui il giudizio di sorveglianza sanitaria rechi una inidoneità temporanea ad ogni mansione del profilo, il Dirigente scolastico valuterà se sia possibile l'utilizzazione presso l'Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. Qualora l'utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra non sia oggettivamente possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative.

Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo, può applicarsi il disposto dell'articolo 6, comma 1 del CCNI 25 giugno 2008, in analogia a quanto previsto per il periodo di predisposizione del contratto di utilizzazione da parte dell'Amministrazione di destinazione, facendo fruire al lavoratore il relativo periodo di assenza per malattia. In tale caso, il lavoratore sarà sostituito ai sensi della normativa vigente.

Personale a tempo determinato

Per quanto attiene al personale a tempo determinato si deve evidenziare come esso sia escluso dall'applicazione della disciplina recata dal CCNI Utilizzazioni inidonei, così come disposto dal medesimo Contratto, all'articolo 6, comma 3.

Qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al Dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

Potrà, infine, darsi il caso che il giudizio del medico rechi, per alcuni profili di personale ATA, una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo. In tal caso il Dirigente scolastico avrà cura di disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte, sempre e comunque ricadenti all'interno del profilo professionale di cui trattasi.

Si allega, per una più agile predisposizione degli atti correlati all'avvio del procedimento, un modello per la richiesta di attivazione della sorveglianza sanitaria ad uso dei Dirigenti scolastici.

Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI

Firmato digitalmente da
BRUSCHI MARCO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Istituto Comprensivo Statale di Landriano
Prot. 0009194 del 11/09/2020
01 (Entrata)

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative

LORO E-MAIL

e, p.c.

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO E-MAIL

Alle OO.SS.

LORO E-MAIL

Oggetto: chiarimenti di carattere organizzativo e finanziario sulle attività in essere per l'avvio dell'anno scolastico

Con la presente nota si intende fornire dei chiarimenti relativi ad alcuni aspetti di carattere organizzativo e finanziario connessi alle attività in essere per la ripresa dell'anno scolastico.

Secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 8 del DL n. 76/2020, a partire dai giorni 27 e 28 Agosto 2020, la struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID ha avviato la distribuzione di mascherine monouso di tipo chirurgico, gel igienizzante e arredi presso le istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda la distribuzione di mascherine e gel igienizzante, come segnalato dalla struttura, si fa presente che:

- la fornitura di mascherine viene effettuata, a cura della struttura commissariale, per tutto il personale scolastico e per tutti gli studenti;
- i suddetti prodotti sono distribuiti con cadenza settimanale o bisettimanale, in relazione al numero di alunni e di personale scolastico presenti in ciascuna istituzione scolastica;
- ciascuna istituzione scolastica riceve il quantitativo necessario a garantire la copertura del fabbisogno giornaliero di ciascun alunno e di tutto il personale scolastico;
- le consegne saranno effettuate presso la sede principale dell'istituzione scolastica nelle seguenti fasce orarie: 08.00-13.00 / 14.00-18.00. Si rappresenta che i giorni e gli orari di consegna variano in relazione al corriere responsabile della stessa. Si raccomanda la massima disponibilità nel ricevere le consegne, anche considerata la straordinarietà dell'operazione. In ogni caso si fa presente che, nell'ipotesi in cui la consegna non dovesse andare a buon fine, è previsto un servizio di riconsegna dei materiali previsti.

Relativamente alla fornitura e distribuzione degli arredi, si rinvia al contenuto della comunicazione del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID, di cui alla nota prot. 1317 del 3 settembre 2020, che delinea criteri e modalità di consegna dei suddetti arredi presso le istituzioni scolastiche.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Come segnalato dalla struttura commissariale ed in parte evidenziato nella stessa nota:

- circa una settimana prima della consegna degli arredi, i referenti indicati dall'istituzione scolastica saranno contattati dall'azienda fornitrice per definire orari e modalità di consegna;
- l'azienda fornitrice si occuperà del montaggio dei banchi in apposito spazio che dovrà essere predisposto dall'istituzione scolastica;
- sarà invece cura dell'istituzione scolastica la sistemazione dei banchi e delle relative sedute nelle aule, nonché la gestione, in coordinamento con gli Enti Locali, delle operazioni di smaltimento e/o deposito dei banchi e delle sedute non più necessarie per l'attività didattica.

Per quanto concerne le modalità di distribuzione all'interno delle istituzioni scolastiche di mascherine monouso di tipo chirurgico, gel igienizzante e arredi (banchi monoposto, sedute standard e sedute didattiche di tipo innovativo), restano fermi i compiti e le responsabilità del consegnatario e dell'eventuale sub-consegnatario, di cui all'art. 30 del D.I. 129/2018.

Si coglie inoltre l'occasione per segnalare che, in risposta ad alcune richieste di chiarimento, per ogni esigenza afferente l'acquisto di beni e servizi necessari a supportare le scuole nell'adottare le necessarie misure di sicurezza in questa peculiare situazione di emergenza, potranno essere utilizzate le risorse di cui all'art. 231 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 (di cui alla nota MI prot. n. 1033 del 29 maggio 2020), nonché quelle del funzionamento amministrativo e annualmente erogate dal Ministero come dotazione ordinaria.

Con riferimento alle risorse finanziarie di cui all'art. 231, comma 1, del citato D.L. 34/2020, si ricorda che entro il 30 settembre 2020 gli interventi devono essere realizzati o, comunque, devono essere avviate le procedure di affidamento relative ai beni o servizi acquistati. Nei prossimi giorni saranno messi a disposizione strumenti digitali e apposite istruzioni operative per la comunicazione da parte delle scuole sia delle risorse utilizzate e/o impegnate, sia di eventuali ulteriori fabbisogni.

Si precisa altresì che, pur nelle oscillazioni del quadro epidemiologico, restano ferme le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile nel verbale n. 104 del 31 agosto 2020, in cui ha ribadito che “il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di un metro tra le rime buccali degli alunni e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della cattedra tra l'insegnante stesso e i banchi) rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico”, aggiungendo che “l'utilizzo della mascherina è particolarmente importante in situazioni di movimento, proprio perché, per la dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti i contesti e momenti della vita scolastica, se pur di breve periodo. [...] nel caso in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d'aria, insieme con le consuete norme igieniche”.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

In altri termini, l'utilizzo della mascherina, come riportato nella nota MI prot. DSEIF 1436 del 13 agosto 2020 "rappresenta un equilibrato temperamento delle esigenze di tutela della salute e di garanzia dell'effettività del diritto all'istruzione". Nelle more del completamento del rinnovo degli arredi scolastici, nel breve periodo, seguendo le indicazioni del CTS, tramite l'utilizzo della mascherina, strumento di prevenzione cardine da adottare, unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi d'aria, insieme con le consuete norme igieniche, potrà essere consentito lo svolgimento dell'attività didattica in presenza (come indicato nel verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020).

Per qualsiasi ulteriore necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti della presente nota e più in generale rispetto alle tematiche inerenti alla ripresa delle attività didattiche in presenza, è disponibile l'Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC). All'interno di tale servizio, come evidenziato anche nel *Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19* del 6 agosto 2020, è stata attivata un'apposita sezione dedicata all'"Avvio in sicurezza dell'anno scolastico". Pertanto, i dirigenti scolastici, i direttori dei servizi generali ed amministrativi e il personale amministrativo abilitato su tutto il territorio nazionale, attraverso i canali di assistenza telematica e telefonica, potranno formulare richieste di chiarimento o di supporto alle quali saranno fornite risposte tempestive ed efficaci.

Tramite il servizio HDAC è possibile anche consultare le FAQ e i documenti messi a disposizione dal Ministero nonché usufruire di appositi oggetti multimediali su diverse tematiche d'interesse. È possibile accedere al servizio HDAC tramite il seguente percorso: "SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile".

Si rinvia alla consultazione della sezione <https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html> ove sono raccolti e costantemente aggiornati le informazioni, i documenti, le risposte alle domande principali che illustrano le modalità di rientro a scuola per l'anno scolastico 2020/2021.

Infine, si segnala che nei prossimi giorni saranno fornite, dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, indicazioni alle scuole in merito sia alla programmazione annuale delle risorse sia all'attivazione, attraverso il programma Io Conto, di specifici corsi di formazione dedicati ai DSGA neoassunti.

Porgendo a tutti Voi i più cari saluti, si ribadisce che la scrivente, con tutti i suoi uffici, resta a completa disposizione per ogni necessità di carattere amministrativo ed operativo in un'ottica di collaborazione e si torna a rivolgere un sentito ringraziamento a tutti voi per l'impegno con il quale state garantendo le attività di avvio dell'anno scolastico.

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott.ssa Giovanna BODA



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
ed educative

LORO E-MAIL

e, p.c.

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO E-MAIL

Alle OO.SS.

LORO E-MAIL

Oggetto: chiarimenti di carattere organizzativo e finanziario sulle attività in essere per l'avvio dell'anno scolastico

Con la presente nota si intende fornire dei chiarimenti relativi ad alcuni aspetti di carattere organizzativo e finanziario connessi alle attività in essere per la ripresa dell'anno scolastico.

Secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 8 del DL n. 76/2020, a partire dai giorni 27 e 28 Agosto 2020, la struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID ha avviato la distribuzione di mascherine monouso di tipo chirurgico, gel igienizzante e arredi presso le istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda la distribuzione di mascherine e gel igienizzante, come segnalato dalla struttura, si fa presente che:

- la fornitura di mascherine viene effettuata, a cura della struttura commissariale, per tutto il personale scolastico e per tutti gli studenti;
- i suddetti prodotti sono distribuiti con cadenza settimanale o bisettimanale, in relazione al numero di alunni e di personale scolastico presenti in ciascuna istituzione scolastica;
- ciascuna istituzione scolastica riceve il quantitativo necessario a garantire la copertura del fabbisogno giornaliero di ciascun alunno e di tutto il personale scolastico;
- le consegne saranno effettuate presso la sede principale dell'istituzione scolastica nelle seguenti fasce orarie: 08.00-13.00 / 14.00-18.00. Si rappresenta che i giorni e gli orari di consegna variano in relazione al corriere responsabile della stessa. Si raccomanda la massima disponibilità nel ricevere le consegne, anche considerata la straordinarietà dell'operazione. In ogni caso si fa presente che, nell'ipotesi in cui la consegna non dovesse andare a buon fine, è previsto un servizio di riconsegna dei materiali previsti.

Relativamente alla fornitura e distribuzione degli arredi, si rinvia al contenuto della comunicazione del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID, di cui alla nota prot. 1317 del 3 settembre 2020, che delinea criteri e modalità di consegna dei suddetti arredi presso le istituzioni scolastiche.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Come segnalato dalla struttura commissariale ed in parte evidenziato nella stessa nota:

- circa una settimana prima della consegna degli arredi, i referenti indicati dall'istituzione scolastica saranno contattati dall'azienda fornitrice per definire orari e modalità di consegna;
- l'azienda fornitrice si occuperà del montaggio dei banchi in apposito spazio che dovrà essere predisposto dall'istituzione scolastica;
- sarà invece cura dell'istituzione scolastica la sistemazione dei banchi e delle relative sedute nelle aule, nonché la gestione, in coordinamento con gli Enti Locali, delle operazioni di smaltimento e/o deposito dei banchi e delle sedute non più necessarie per l'attività didattica.

Per quanto concerne le modalità di distribuzione all'interno delle istituzioni scolastiche di mascherine monouso di tipo chirurgico, gel igienizzante e arredi (banchi monoposto, sedute standard e sedute didattiche di tipo innovativo), restano fermi i compiti e le responsabilità del consegnatario e dell'eventuale sub-consegnatario, di cui all'art. 30 del D.I. 129/2018.

Si coglie inoltre l'occasione per segnalare che, in risposta ad alcune richieste di chiarimento, per ogni esigenza afferente l'acquisto di beni e servizi necessari a supportare le scuole nell'adottare le necessarie misure di sicurezza in questa peculiare situazione di emergenza, potranno essere utilizzate le risorse di cui all'art. 231 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 (di cui alla nota MI prot. n. 1033 del 29 maggio 2020), nonché quelle del funzionamento amministrativo e annualmente erogate dal Ministero come dotazione ordinaria.

Con riferimento alle risorse finanziarie di cui all'art. 231, comma 1, del citato D.L. 34/2020, si ricorda che entro il 30 settembre 2020 gli interventi devono essere realizzati o, comunque, devono essere avviate le procedure di affidamento relative ai beni o servizi acquistati. Nei prossimi giorni saranno messi a disposizione strumenti digitali e apposite istruzioni operative per la comunicazione da parte delle scuole sia delle risorse utilizzate e/o impegnate, sia di eventuali ulteriori fabbisogni.

Si precisa altresì che, pur nelle oscillazioni del quadro epidemiologico, restano ferme le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile nel verbale n. 104 del 31 agosto 2020, in cui ha ribadito che “il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di un metro tra le rime buccali degli alunni e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della cattedra tra l'insegnante stesso e i banchi) rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico”, aggiungendo che “l'utilizzo della mascherina è particolarmente importante in situazioni di movimento, proprio perché, per la dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti i contesti e momenti della vita scolastica, se pur di breve periodo. [...] nel caso in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d'aria, insieme con le consuete norme igieniche”.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

In altri termini, l'utilizzo della mascherina, come riportato nella nota MI prot. DSEIF 1436 del 13 agosto 2020 "rappresenta un equilibrato temperamento delle esigenze di tutela della salute e di garanzia dell'effettività del diritto all'istruzione". Nelle more del completamento del rinnovo degli arredi scolastici, nel breve periodo, seguendo le indicazioni del CTS, tramite l'utilizzo della mascherina, strumento di prevenzione cardine da adottare, unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi d'aria, insieme con le consuete norme igieniche, potrà essere consentito lo svolgimento dell'attività didattica in presenza (come indicato nel verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020).

Per qualsiasi ulteriore necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti della presente nota e più in generale rispetto alle tematiche inerenti alla ripresa delle attività didattiche in presenza, è disponibile l'Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC). All'interno di tale servizio, come evidenziato anche nel *Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19* del 6 agosto 2020, è stata attivata un'apposita sezione dedicata all'"Avvio in sicurezza dell'anno scolastico". Pertanto, i dirigenti scolastici, i direttori dei servizi generali ed amministrativi e il personale amministrativo abilitato su tutto il territorio nazionale, attraverso i canali di assistenza telematica e telefonica, potranno formulare richieste di chiarimento o di supporto alle quali saranno fornite risposte tempestive ed efficaci.

Tramite il servizio HDAC è possibile anche consultare le FAQ e i documenti messi a disposizione dal Ministero nonché usufruire di appositi oggetti multimediali su diverse tematiche d'interesse. È possibile accedere al servizio HDAC tramite il seguente percorso: "SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile".

Si rinvia alla consultazione della sezione <https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html> ove sono raccolti e costantemente aggiornati le informazioni, i documenti, le risposte alle domande principali che illustrano le modalità di rientro a scuola per l'anno scolastico 2020/2021.

Infine, si segnala che nei prossimi giorni saranno fornite, dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, indicazioni alle scuole in merito sia alla programmazione annuale delle risorse sia all'attivazione, attraverso il programma Io Conto, di specifici corsi di formazione dedicati ai DSGA neoassunti.

Porgendo a tutti Voi i più cari saluti, si ribadisce che la scrivente, con tutti i suoi uffici, resta a completa disposizione per ogni necessità di carattere amministrativo ed operativo in un'ottica di collaborazione e si torna a rivolgere un sentito ringraziamento a tutti voi per l'impegno con il quale state garantendo le attività di avvio dell'anno scolastico.

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott.ssa Giovanna BODA



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020 recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 13 agosto 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 17 agosto 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Viste le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, sulle quali la Conferenza Unificata ha espresso parere nella seduta del 28 agosto 2020;

Viste le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza Unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020;

Vista la nota congiunta pervenuta in data 2 settembre 2020, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell'Unione Province d'Italia, nella quale, con riferimento alle citate Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico, si chiede di inserire il settore trasporto funicolare nel capitolo relativo al settore Trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, tranviario, costiero e ferroviario di interesse delle Regioni e delle P.A.;

Visti i verbali 100, 101, 102, 103 e 104 di cui rispettivamente alle sedute del 10 agosto 2020, 19 agosto 2020, 26 agosto 2020, 28 agosto 2020, 31 agosto 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

DECRETA:



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 1.

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4.

2. Sono altresì confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. L'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 non si applica nei casi previsti dall'articolo 6, commi 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020.

4. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, lettera r), il primo periodo, è sostituito dal seguente: *“r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21”*; al secondo periodo le parole *“sono consentiti”* sono sostituite dalle seguenti *“sono altresì consentiti”*; al terzo periodo la parola *“altresì”* è sostituita dalla seguente *“parimenti”*;

b) all'articolo 1, comma 6, la lettera s) è sostituita dalla seguente: *“s) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19, di cui all'allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”*.

c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: *“i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva”*;

d) all'articolo 6, comma 6, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: *“ d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di*



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.”;

e) all'articolo 6, comma 7, alla lettera g), dopo le parole “*personale militare*” sono inserite le seguenti “*e personale della polizia di Stato*”;

f) l'allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) è sostituito dall'allegato 15 di cui all'allegato A al presente decreto;

g) l'allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) è sostituito dall'allegato 16 di cui all'allegato B al presente decreto;

h) l'allegato 20 (Spostamenti da e per l'estero) è sostituito dall'allegato 20 di cui all'allegato C al presente decreto;

i) dopo l'allegato 20 è aggiunto l'allegato 21 di cui all'allegato D al presente decreto;

l) dopo l'allegato 21 è aggiunto l'allegato 22 di cui all'allegato E al presente decreto.

ART. 2.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data dell'8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 7 ottobre 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Roma, **07 SET. 2020**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE